

LAVORO E LAVORI

Verso un nuovo Statuto per tutti i lavoratori

di Valerio Antonio Belsito*

Sommario : 1. Introduzione. 2. Estatuto de los trabajadores. 3. Ordinamento spagnolo e la nuova figura del TRADE. 4. Verso un nuovo Statuto.

1. Introduzione

Il diritto del lavoro è forse la materia che più di tutte è in continua evoluzione.

Tale caratteristica è causa ed, al tempo stesso conseguenza, delle nuove esigenze di tutela che emergono con il mutare delle condizioni sociali.

Da questo punto di vista l'esercizio della comparazione può rivelarsi particolarmente efficace poiché "guardare" e, quindi, studiare gli altrui sistemi giuridici, può servire per migliorare il proprio.

Per queste ragioni ho inteso con il mio elaborato soffermarmi sull'esperienza spagnola e la scelta non è casuale. Quest'ordinamento, ha in fondo grandi similitudini con il nostro.

E proprio la materia del diritto del lavoro presenta le maggiori somiglianze.

La Spagna, liberatasi dal regime autoritario (con la morte del generale Franco nel 1975), ha immediatamente cercato di attuare leggi moderne che garantissero i principi di libertà e dignità dei cittadini tutti e, quindi, anche dei lavoratori.

Con questi intenti nasce nel 1978 la "Constitucion espanola", di ben trent'anni più giovane della nostra. Ed è già al suo interno che possiamo trovare le prime fondamentali garanzie per i lavoratori, come il comma 2 dell'articolo 36, che laconicamente recita "La legge regolerà uno statuto dei lavoratori".

Questa frase sembra scolpita all'interno della Costituzione ispanica come un principio chiave di carattere programmatico. Lo Statuto dei lavoratori viene infatti quasi invocato dal legislatore costituzionale, con una norma che non lascia spazio ad interpretazioni.

Non può sfuggire il fatto che la Costituzione spagnola (con questa norma al suo interno) sia stata pubblicata nel 1978¹, ben 8 anni dopo lo Statuto dei lavoratori di Gino Giugni.

Ed è chiarissimo che nell'inserimento di una simile previsione c'è l'intento programmatico di avere il più presto possibile uno Statuto dei lavoratori che avesse caratteri simili a quello dell'esperienza italiana; statuto che si farà attendere solo due anni, per fare la sua comparsa nel 1980².

2. Estatuto de los trabajadores

Occorre ora dare un rapido sguardo a quelli che sono i diritti fondamentali dei lavoratori spagnoli, previsti all'interno dell'E.T., "Estatuto de los trabajadores".

* Laurea in Giurisprudenza conseguita a Bari il 28 ottobre 2010 con la concessione della Lode.

Dalla tesi di laurea: *Lavoro e lavori: confronto tra la disciplina italiana e quella spagnola. Verso un nuovo statuto per tutti i lavoratori.*

¹ Constitucion espanola, de 27 de diciembre 1978.

² Il *real decreto legislativo* n.1 del 24 marzo 1995, ha approvato la riforma del testo della legge dello statuto dei lavoratori.

Il testo attuale risale al 1995, anno in cui, con Real decreto legislativo, si approvò il nuovo testo dello statuto dei lavoratori³.

Questo nuovo testo si componeva di 4 titoli, divisi per capitoli e sezioni, dei quali il quarto è stato abrogato per intero con un decreto del 2000.

Possiamo dunque suddividere lo statuto in 3 titoli: il primo e più grande *“della relazione individuale di lavoro”* si compone di ben 60 articoli, raggruppati in 5 capitoli e svariate sezioni; il secondo *“dei diritti di rappresentanza collettiva e di riunione dei lavoratori nell’impresa”* ed il terzo *“della negoziazione collettiva e dei contratti collettivi”*, invece, si dividono gli altri 32 articoli.

La organicità dello statuto spagnolo si coglie già nel suo primo articolo, rubricato come *“Ambito di applicazione”*, che sostanzialmente limita l’applicabilità dello statuto stesso ai lavoratori subordinati: *“la presente legge sarà applicabile ai lavoratori che volontariamente prestino i loro servizi non gratuiti per conto e sotto l’altrui direzione ed organizzazione”*.

Impossibile inoltre non soffermarsi sugli articoli 4 e 5 che elencano rispettivamente i diritti e i doveri base dei lavoratori.

Tra i diritti, a titolo esemplificativo, riportiamo il diritto al lavoro e alla libera elezione della propria professione, il diritto di sciopero, di attività sindacale, di riunione e quello a partecipare alla gestione dell’impresa⁴.

Tra i doveri, alla lettera a) troneggia quello di *“adempiere con diligenza e buona fede alle proprie mansioni”* ma importanti sono anche quelli che prevedono il rispetto delle misure di sicurezza e di igiene, il rispetto degli ordini e delle istruzioni del datore di lavoro, il divieto di concorrenza all’impresa

³ *“Informacion, consulta y participacion en la empresa”*, art. 4 c. 1 lettera g.

⁴ Ley 8/1980, de 10 de marzo, del **Estatuto de los Trabajadores**, come modificata con real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, in *“Legislacion social basica”* a cura di J. Serrano Martinez, e M. Sequeira de Fuentes, Ed. Thomson Reuters, 2009.

e l’obbligo di contribuire alla produttività dell’impresa.

Notevole è poi il rilievo dell’articolo 17 che dichiara nulle tutte le clausole di contratti collettivi ed i patti individuali, nonché le decisioni unilaterali del datore di lavoro, che contengano discriminazioni dirette o indirette.

Gli articoli 37 e 38 disciplinano poi il riposo settimanale, i permessi e le ferie.

Quanto a queste ultime, è impressionante come l’enunciato dell’art. 38: *“Il periodo di vacanze annuali retribuite non sostituibili con un compenso, sarà deciso con contratto collettivo o con il contratto individuale. In nessun caso potrà essere inferiore a 30 giorni”* porti in sé una disciplina pressoché identica a quella nostrana, frutto del combinato disposto tra l’art. 2109 del codice civile e l’articolo 10 D.lgs. 66/2003 così come modificato dal D.lgs. 213/2004.

Importante anche l’articolo 61, che prevede che i lavoratori: *“hanno diritto a partecipare all’impresa attraverso gli organi di rappresentanza, così come regolati in questo titolo”*; seguono norme che disciplinano i *“comités de empresa”* (in pratica i corrispondenti delle R.S.A. italiane) e la loro elezione⁵.

Il diritto di riunione, uno dei principi base garantiti ai lavoratori già nell’articolo 4 dell’E.T., è poi regolamentato da ben 5 articoli (77 – 81).

Il titolo III, infine, riguarda la negoziazione collettiva ed i contratti collettivi.

Possiamo concludere, senza pretese di completezza, che i diritti dei lavoratori subordinati, presi in analisi, sono molto vicini a quelli offerti ai lavoratori italiani, pur con una differente distribuzione delle norme nei rispettivi ordinamenti.

E’ proprio questa constatazione che spinge verso l’analisi più approfondita di un altro settore della materia del lavoro, e cioè quello della tutela ai lavoratori autonomi,

⁵ Cfr. Sala Franco T., I. Albiol Montesinos: *Derecho Sindical*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

che è un po' la grande novità della Spagna. Da questo punto di vista infatti, quella ispanica, è la prima delle esperienze europee di un vero e proprio "Statuto del lavoratore autonomo".

3. Ordinamento spagnolo e la nuova figura del TRADE

L'evoluzione normativa del diritto del lavoro spagnolo non si ferma ed, attraverso un lungo percorso di avvicinamento, giunge nel 2007 all'approvazione dello Statuto del lavoro autonomo, Estatuto del trabajo autonomo.

Non si tratta di una norma regolatrice di alcuni aspetti del lavoro autonomo ma di uno Statuto con ambizioni di organicità e completezza.

Al suo interno il legislatore spagnolo si è preoccupato di individuare una figura intermedia tra il lavoratore autonomo e quello subordinato, creando il TRADE, vera e propria categoria giuridica, con dei requisiti analiticamente individuati dallo Statuto e da altre leggi.

L'acronimo TRADE, sta per TRabajador Autonomo Economicamente Dependiente, espressione che chiarisce che stiamo parlando di lavoratori autonomi economicamente dipendenti da una sola persona.

E' proprio questo infatti il requisito fondamentale per rientrare in questa categoria: il prestatore deve ricevere il 75% dei propri redditi da lavoro da un unico committente⁶, a tal fine rilevando anche proventi derivanti da eventuali altre attività.

Inoltre perché il lavoratore sia considerato TRADE è necessario anzitutto che svolga personalmente l'attività e che, dunque, non abbia lavoratori alle sue dipendenze ed in secondo luogo, deve disporre di una struttura organizzativa e di materiale proprio.

⁶ Art.11 c. 1, L. 20/2007.

In nessun caso, invece, avranno la considerazione di TRADE, i titolari di locali commerciali, che svolgano la loro attività insieme con altri, a titolo di società, o sotto qualunque altra forma⁷.

Va detto che il TRADE, non è un capriccio del legislatore spagnolo: si tratta di una figura di lavoratori, massicciamente presenti in tale ordinamento⁸ e che in questo Statuto trovano finalmente le tutele necessarie.

4. Verso un nuovo Statuto ?

Dunque, lo sforzo fatto dall'ordinamento spagnolo per fornire adeguate tutele anche ai lavoratori autonomi, dovrebbe quantomeno far riflettere, soprattutto se si tiene conto che allo Statuto dei lavoratori (nato peraltro, con 10 anni di ritardo rispetto al Nostro), gli spagnoli hanno voluto affiancare uno Statuto per i lavoratori autonomi, ritenendo impossibile ed illogico dimenticare in sede di tutela, una categoria così rilevante come quella dei lavoratori autonomi.

A questo proposito diventa importante una riflessione del nostro legislatore sulla necessità di rispondere alle esigenze di protezione di quei lavoratori al momento privi di ogni sorta di tutela.

In tale prospettiva, sarebbe importante pensare non alla cancellazione delle tutele offerte ai lavoratori subordinati, ma all'estensione di alcune di queste tutele a tutti i lavoratori, auspicando così un superamento (in positivo) dell'attuale Statuto dei lavoratori.

L'auspicio di nuove norme che possano regolare compiutamente, se non tutto, quanto meno alcuni settori del nuovo diritto del lavoro, è figlio dell'ormai consolidata

⁷ Art.11 c. 3, L. 20/2007 in Alfonso Mellado C. (a cura di) "Estatuto del trabajo autonomo", Universitat de Valencia ed. 2009.

⁸ Circa 200.000 secondo alcune stime.

vocazione plurale del diritto del lavoro⁹, vocazione che deriva dal fatto che tale disciplina, non ha più come referente pressoché unico il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ma una serie di rapporti di lavoro decisamente eterogenei.

Pensare ad uno statuto per tutti i lavoratori è divenuto ormai indispensabile.

Nonostante le notevoli difficoltà, nel conciliare gli interessi di tutte le parti sociali, non sono mancate, negli ultimi anni, le concrete proposte di un nuovo Statuto che possa “coprire” tutti i rapporti di lavoro, o comunque di nuove normative che estendano le tutele previste per i prestatori d’opera subordinati, anche ad altri tipi di rapporti di lavoro.

Ad esempio, nel 2004, coerentemente con l’obiettivo di far nascere un nuovo Statuto dei lavori, preannunciato all’interno del Libro bianco dell’ottobre 2001, fu istituita¹⁰ una commissione “di alto profilo scientifico per predisporre l’impianto e i relativi materiali”.

La commissione, per il poco tempo concessogli e forse anche per l’eccessivo numero di commissari, non riuscì a trovare un accordo su un articolato che potesse costituire l’intelaiatura di un nuovo Statuto. Tuttavia il documento conclusivo non manca di mettere in evidenza i tratti salienti delle proposte dei singoli commissari, portando alla luce spunti di grande interesse¹¹.

Successivamente, il 3 maggio 2007, venne presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (delega) per la

creazione del tanto agognato Statuto dei lavori¹², anch’essa tuttavia rimasta su carta.

Da ultimo, il 30 luglio del 2010, il Ministero del lavoro ha pubblicato il piano triennale per il lavoro; all’interno del documento stesso, viene prospettata l’ipotesi di approvare, come obiettivo di legislatura, un disegno di legge delega per uno “Statuto dei lavori”.

Bisognerà comunque preoccuparsi che la nuova normativa non vada a vanificare i diritti faticosamente conquistati negli anni dai lavoratori, come sostiene chi guarda con sospetto all’idea di uno Statuto dei lavori.

Dunque, pur in un momento di così grave crisi, possiamo guardare con cauto ottimismo al futuro, perché questo è lo spirito con il quale si può, perlomeno provare a cambiare l’attuale stato di cose.

⁹ G. Santoro – Passarelli, *Diritto dei lavori*, ed. Giappichelli, Torino 2002.

¹⁰ D. M. 4 marzo 2004.

¹¹ Documento conclusivo dei lavori della Commissione consegnato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 19 marzo 2005.

¹² A firma dei deputati Giacomini, Craxi, Fabbri, Baldelli, Mistrello, Destro, Pelino, Prestigiacomo, La Loggia.